

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 20432 /119.11.17 del 08 SET. 2017.

/ Pos. n. 3

Assessorato regionale della famiglia delle politiche
sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
PALERMO

(Rif. nota n.26357 del 24 luglio 2017)

Oggetto: Contributi *ex* L.r. n. 20/99 alle associazioni antiracket e antiusura. Erronea indicazione codice IBAN. Richiesta di procedere al recupero somme indebitamente percepite.

1. Con la nota in riferimento si premette che codesto Dipartimento provvede ad erogare contributi *ex* L.r. n. 20/99 alle associazioni antiracket e antiusura e che, nel corso dell'istruttoria dei rendiconti presentati da queste ultime per ottenere il saldo per l'anno 2016, ha rilevato che una delle associazioni, pur risultando destinataria di contributi, sosteneva di non averli ricevuti.

L'Amministrazione rappresenta che, di conseguenza, l'Ufficio competente si è attivato interpellando il Dipartimento del Bilancio e procedendo al controllo dei mandati emessi, da cui è emerso che, anche per tre annualità precedenti, il beneficiario risultava indicato correttamente, mentre il codice IBAN, "*per mero errore materiale*", risultava diverso da quello comunicato dallo stesso, con conseguente necessità di provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite da altri.

Il Dipartimento evidenzia altresì che, a seguito di apposita ricerca, ha individuato la banca presso cui il soggetto, che ha percepito indebitamente le somme, intrattiene il rapporto di conto corrente e rileva che questa "*non ... ha ... effettuato per ben tre annualità alcun controllo sui mandati di*



U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail: urp@ull.regione.sicilia.it
Avvocato responsabile: Gabriella Gulì - tel. 091.7074811 - e.mail: g.guli@regione.sicilia.it

pagamento nonostante l'intestatario del mandato fosse diverso da quello del conto corrente”, e che “lo stesso beneficiario non (ha) ... restituito le somme indebitamente percepite”.

Ciò posto, chiede a questo Ufficio *“per una tutela legale di diritti e degli interessi ... (dell’) Amministrazione ... di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il recupero delle somme indebitamente percepite”.*

2. In ordine alla superiore richiesta, si rappresenta che esula dalla competenza di questo Ufficio l’attività di recupero di somme indebitamente corrisposte dalle Amministrazioni attive.

Invero, giusta il disposto dell’art. 6 della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19¹, del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e del D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12², questo Ufficio è organo di consulenza giuridica, chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico-interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative, espressamente prospettate dal Dipartimento richiedente.

L’attività consultiva, quale attività di supporto all’attività gestionale di esclusiva pertinenza degli organi di amministrazione attiva, è funzionale a fornire supporti giuridico - interpretativi cui gli organi – se ritengono – possono fare riferimento per l’adozione di atti espressione del loro autonomo potere.

L’Ufficio, non può, pertanto, sostituirsi all’amministrazione attiva nella valutazione di atti, fatti e circostanze o nell’individuazione di percorsi operativi che, ancorché condotte alla stregua di norme giuridiche, restano nell’ambito delle funzioni e delle responsabilità proprie dell’amministrazione medesima.

Per quanto concerne la competenza per la tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione - espressamente richiamata nella nota di richiesta - si evidenzia che essa, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142³, è ascritta all’Avvocatura dello Stato, e, solo nelle ipotesi di

¹ Art. 6, L.r. 16 dicembre 2008, n. 19: Attribuzioni della Presidenza. 1. *L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: Art. 7 Attribuzioni della Presidenza. 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:....Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo.*

² Recante : *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.*

³ Art. 1. *“Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana. Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con RR.DD. 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 del codice di procedura civile. - Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. - Nel caso di*



litisconsorzio passivo, qualora vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione, il patrocinio legale è attribuito alla Presidenza della Regione⁴.

Ciò posto, ferma restando l'obbligatorietà per l'Amministrazione attiva di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte, si suggerisce a codesto Dipartimento di coinvolgere eventualmente l'Avvocatura dello Stato, mentre, non evidenziandosi profili di interpretazione di norme regionali, lo Scrivente procede all'archiviazione del presente affare.

(Avv. Gabriella Guli)



L'AVVOCATO GENERALE

(Avv. Maria Mattarella)

litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del citato decreto e dell'art. 107, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, in combinato disposto con l'art. 27 della L.r. 23 marzo 1971, n. 7 e con l'art. 6 della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19. .

Art. 1, comma 4 del D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142 - *Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".*

Art. 107, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977. Organi tecnici dello Stato. "... *Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".*

Art. 27 della L.r. 23 marzo 1971, n. 7. *Attribuzioni delle qualifiche. "Il direttore, nell'ambito dell'Ufficio legislativo e legale, esercita le funzioni del direttore regionale, ... Il consigliere ..., nell'ambito dell'Ufficio, ... Può, altresì, rappresentare e difendere in giudizio l'Amministrazione regionale nei casi in cui la Regione non può avvalersi, ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. ...".*

